

Sentenza: 25 settembre 2018, n. 210

Materia: uso della lingua italiana, minoranze linguistiche, unità e indivisibilità della Repubblica

Parametri invocati: articoli 5 e 6 Costituzione e articolo 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich) articolo 1

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, e in via consequenziale ai sensi dell'articolo 27 legge 87/1953, degli articoli 2 comma 1, 3 comma 1, 6 comma 1, 9 commi 2 e 3, 10 comma 1, 12, 13 e 14 nella parte in cui utilizzano la denominazione Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan anziché quella di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: Il ricorrente impugna l'articolo 1 della legge in oggetto sostenendo che la denominazione del nuovo comune, espressa soltanto in lingua ladina, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina, darebbe luogo alla violazione dell'articolo 99 del d.P.R. 670/1972, in base al quale la lingua ufficiale dello Stato è quella italiana, nonché degli articoli 5 e 6 della Costituzione, i quali osterebbero a *previsioni discriminatorie della maggioranza linguistica italiana e, quindi, all'utilizzo di denominazioni toponomastiche espresse unicamente nell'idioma locale.*

Preliminarmente la Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'articolo 5 Cost. in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri ha motivato la propria censura in modo meramente assertivo senza indicare le ragioni per le quali la norma impugnata si pone in contrasto con il parametro costituzionale evocato.

Venendo al merito, la Corte giudica fondata la questione proposta in riferimento all'articolo 99 dello statuto regionale del Trentino-Alto Adige.

Secondo le argomentazioni della Corte, la lingua italiana è l'unica lingua ufficiale del sistema costituzionale e tale qualificazione funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica. Allo stesso tempo la tutela delle minoranze linguistiche deve essere considerata uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

L'incrocio dei due valori costituzionali, primazia della lingua italiana e tutela delle lingue minoritarie, si pone con particolare accento nell'ambito della toponomastica, la quale assicura la formale individuazione dei nomi di luogo, ma possiede anche una funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare, nelle denominazioni, le tradizioni storiche del territorio e della comunità.

L'ordinamento, con la legge 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), per un verso ribadisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano (articolo 1, comma 1); per un altro, espressamente stabilisce che, nei Comuni in cui si applica il regime di tutela da essa previsto, i consigli comunali possono deliberare, in aggiunta ai toponimi ufficiali, l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali (articolo 10).

L'articolo 99 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige espressamente prevede che la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato, a cui è parificata la lingua tedesca, e che essa fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue.

Lo statuto speciale reca altresì disposizioni in materia di toponomastica le quali non apportano, tuttavia, alcuna deroga all'ufficialità della lingua italiana ma si limitano a imporre, nei vari casi, l'utilizzo di denominazioni anche in lingua tedesca, ladina, mochena o cimbra. Per quel che concerne specificamente la lingua ladina, il suo impiego nella toponomastica unitamente a quella italiana, è ribadito da disposizioni di attuazione dello statuto speciale: dall'articolo 73 del d.p.r. 574/1951, e ad ulteriore conferma, dall'articolo 5 del d.lgs. 592/1993 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige concernenti disposizioni di tutela della popolazione ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) che individua, con il toponimo bilingue, sette località ladine, tra le quali i Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, la cui fusione ha originato il nuovo comune istituito dalla legge regionale impugnata.

Secondo la Corte dal richiamato quadro normativo emerge che nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol devono essere utilizzati, per un verso, toponimi anche in lingua tedesca nella Provincia autonoma di Bolzano e, per un altro, toponimi anche in lingua ladina, cimbra o mochena, nei territori ove sono presenti le rispettive popolazioni, sempre nel rispetto della primazia della lingua ufficiale della Repubblica.

Il legislatore regionale, invece, nella denominazione del nuovo comune, Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan, ha fatto ricorso, nella prima parte di tale toponimo (Sèn Jan di Fassa), a una denominazione mistilingue che non può dirsi espressa in lingua italiana solo perché, come invece sostenuto dalla difesa regionale, fa riferimento alla Valle di Fassa. La normativa statutaria impone, al contrario, come sopra evidenziato che il toponimo sia espresso, per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un'altra, anche nella lingua minoritaria.

La Corte dichiara, dunque, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della l.r. 8/2017 nella parte in cui utilizza la denominazione *Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan* anziché quella di *San Giovanni di Fassa-Sèn Jan*. La questione sollevata in riferimento all'articolo 6 Cost. resta assorbita. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale si estende poi in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 87/1953, alle ulteriori disposizioni della legge impugnata che utilizzano la denominazione Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan anziché quella di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan oltre che, ovviamente, al titolo della legge.